



**Comune di Canegrate**

**RELAZIONE TECNICA PER LA RAZIONALIZZAZIONE  
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
(art. 1 comma 611 L. 23 dicembre 2014 n. 190)**

## PREMESSA

La presente relazione è elaborata in adempimento alle prescrizioni contenute nella legge di stabilità n. 190/2014 relativa all'anno 2015. A seguito della sua adozione il Piano operativo verrà inoltrato alla Corte dei Conti e pubblicato sul sito istituzionale dell'ente.

L'attuazione degli indirizzi qui enunciati dovrà necessariamente coordinarsi con i vincoli procedurali e con le pianificazioni elaborate dagli altri soggetti pubblici coinvolti nel processo di razionalizzazione.

E' infatti evidente che, soprattutto nelle società con una pluralità di partecipazioni, gli obiettivi selezionati attraverso la presente relazione dai diversi soci pubblici – qualora non fossero omogenei e/o armonizzabili – necessiteranno di una fase di rinegoziazione e di ridefinizione finalizzata a perfezionare un percorso coerente ed unitario.

Sul sito istituzionale dell'ente, entro la data del 15 marzo 2016, verrà pubblicata una relazione sull'attuazione del piano operativo contenente i risultati ottenuti.

## **RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART. 3, COMMI 27- 29 LEGGE 244/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

Il Comune di Canegrate con Delibera C.C. n. 37 del 24/09/2013 "RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AI SENSI DELL' ART. 14, COMMA 32 D.L. 78/2010 CONVERTITO CON LEGGE 122 DEL 30.07.2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE.", ha provveduto ad effettuare la ricognizione delle società direttamente partecipate a tale data, deliberando:

A) il mantenimento delle seguenti società per sussistenza dei requisiti di legge previsti:

- AMGA LEGNANO S.p.A.
- ACCAM S.p.A.
- AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI S.r.l. ( ATS SRL)
- CAP HOLDING SPA
- RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE SCARL (INFOENERGIA)

B) il non mantenimento delle seguenti partecipazioni per insussistenza dei requisiti di legge previsti:

- ATINOM S.p.A. in liquidazione
- ATINOM VIAGGI s.r.l.
- EUROIMPRESA LEGNANO S.c.r.l.

In attuazione della deliberazione sopra citata, l'Ente ha provveduto a pubblicare apposito avviso di cessione della propria quota in ATINOM VIAGGI S.r.l.

La relativa procedura si è conclusa a dicembre 2014 con l'aggiudicazione della partecipazione perfezionata a gennaio 2015 con la stipula dell'atto notarile di cessione. Per ATINOM S.p.A. che si trova in liquidazione la procedura non si è ancora conclusa.

Per quanto attiene ad **Euroimpresa Legnano srl**, nel presupposto che ogni valutazione di merito andrà fatta considerando la vigente normativa sul mantenimento delle partecipazioni da parte dei Comuni, è da registrarsi una recente, positiva ripresa nell'attività di marketing territoriale nell'ottica di promuovere gli investimenti, attrarre nuove imprese sul territorio e sviluppare l'attrattività turistica.

Eventuali decisioni sul mantenimento di tale partecipazione ( in senso contrario rispetto alla scelta di autorizzare l'avvio delle procedure di cessione delle quote di cui alla deliberazione C.C. n. 37/2013), saranno adottate dal Consiglio Comunale nel rispetto delle sue competenze ex art. 42 D.Lgs. 267/2000.

## OGGETTO DEL PIANO

L'art. 1 comma 611 della legge di stabilità ha prescritto quanto segue: *“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*

*direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

*a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

*b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

*c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

*d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

*e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

## **GLI OBIETTIVI DEL PIANO**

L'obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle società partecipate anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- A. eliminazione società non indispensabili;
- B. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- C. eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile;
- D. aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali;
- E. contenimento dei costi di funzionamento.

## QUADRO AMMINISTRATIVO DI RIFERIMENTO

In relazione ai singoli obiettivi del Piano indichiamo di seguito alcune specifiche tecnico-normative che vincoleranno i contenuti della successiva pianificazione

### A. Eliminazione delle società non indispensabili

La locuzione “non indispensabili” rafforza quanto già disposto nell’art. 3 comma 27 della legge di stabilità del 2008 (legge 244/2007).

Si ricorda che secondo l’art. 3 comma 27 citato gli oggetti delle società che possono essere detenuti sono:

- la produzione di servizi o attività strettamente necessarie alla finalità istituzionale dell’ente
- la produzione di servizi di interesse generale nei limiti di competenza dell’ente stesso.

Secondo recente sentenza della Corte Costituzionale i servizi di interesse generale coincidono nel nostro ordinamento con i servizi pubblici locali; secondo altro orientamento - del Consiglio di Stato - i servizi pubblici sono quelli previsti per legge ed è pertanto la legge che disciplina l’ampiezza della classe dei servizi pubblici medesimi. Si potrebbe quindi concludere che i servizi strettamente necessari al perseguimento del fine istituzionale dell’ente sono quelli che debbono essere “indispensabili” allorché non reperibili sul mercato.

Un concreto aiuto alla individuazione puntuale dei servizi “indispensabili” viene offerto dalla relazione del “Piano Cottarelli” adottata dal commissario straordinario per la revisione della spesa in data 7 agosto 2014. Il Piano censisce le diverse tipologie di società “pubbliche” classificandole in 4 macro-aggregati:

- attività strumentali;
- attività di servizio pubblico privo di rilevanza economica;
- attività di servizio pubblico (SPL) (acqua, gas, energia, rifiuti e Tpl)
- e un’attività residuale definita come “altro” nella quale sono comprese una vasta serie di attività

In relazione alla esigenza di procedere alla razionalizzazione delle partecipazioni societarie il Commissario Straordinario seleziona alcuni ambiti per i quali ritiene possibile e legittima il mantenimento di gestione tramite società partecipate. Tali ambiti sono:

- **I servizi pubblici a rete**

I servizi pubblici a rete sono indicati espressamente e riguardano

- servizio idrico integrato
- gas
- energia elettrica
- rifiuti
- trasporto pubblico locale

Questi servizi sono gestibili da società pubbliche che vanno riorganizzate all'interno degli ambiti territoriali ottimali le cui regole di definizione e funzionamento sono sancite dall'art. 3 e 3 bis del D.L. 138/2011.

- **Gli altri servizi pubblici**

Trattasi dei servizi indicati alla Tabella III. 1 di pagina 15:

- Consorzio bacino Imbrifero
- Gestioni Immobili limitatamente al patrimonio indisponibile (incluso patrimonio naturale e verde pubblico)
- Illuminazione pubblica
- Ricerca scientifica
- Manutenzione delle strade
- Servizi Amministrativi (esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti)
- Società di Trasformazione Urbana
- Musei, biblioteche, cineteche
- Servizi cimiteriali
- Servizi sociali e sanitari (inclusi Asilo nido)

In relazione alle norme in materia di servizi pubblici e alla recente giurisprudenza sulla necessità di distinguere la gestione dei servizi pubblici locali dai servizi strumentali, provvederemo ad escludere

dall'elenco riepilogativo tutti i servizi non d'interesse del nostro Comune, differenziando i rimanenti in due sotto-ambiti così definiti:

- **I servizi pubblici locali (non a rete)**
  - Servizio di trasporto scolastico e servizio di trasporto mercatale
  - La pubblica illuminazione
  - I servizi cimiteriali (escluso i casi di mera gestione manutentiva ordinaria)
  - La gestione "a reddito" di immobili e beni di pubblica utilità
- **I servizi strumentali**
  - la gestione del patrimonio destinato a servizi istituzionali
  - manutenzione strade
  - Manutenzione segnaletica stradale
  - Spazzamento e sgombero neve
  - Servizi di supporto all'attività amministrativa

In conseguenza di quanto sopra esposto, per il prosieguo della presente relazione, le società d'interesse dell'ente locale verranno distinte in 3 tipologie:

A – Società di gestione dei servizi a rete

B - Società di gestione di altri SPL

C – Società di gestione di servizi strumentali

Va peraltro precisato che la classificazione dei servizi sopra esposta non consente di allocare in via definitiva alcuni servizi afferenti la gestione:

- del verde pubblico;
- dei tributi;
- degli immobili ERP;
- degli impianti e delle attività sportive.

La giurisprudenza e la documentazione riferita a queste tematiche è controversa e non permette una rigida categorizzazione delle predette attività. Il presente Piano verrà quindi sviluppato sull'assunto che:

- la gestione del verde è stata classificata come SPL (in coerenza con la giurisprudenza prevalente);
- la gestione dei tributi è stata recentemente classificata dal Consiglio di Stato come SPL;
- la gestione degli immobili ERP viene classificata come servizio strumentale;
- la gestione dello sport è invece diversamente classificabile a seconda delle modalità di effettiva gestione: la mera manutenzione degli impianti farà inquadrare il servizio fra gli strumentali; la gestione integrata (ordinaria e straordinaria) del servizio consentirà invece di classificare il servizio all'interno degli SPL.

*In relazione a quanto sopra esposto il presente Piano dovrà prevedere la dismissione delle società che gestiscono in via esclusiva servizi non inclusi nelle tipologie sopra indicate*

Ulteriori fattori che dovranno incidere sulla decisione di dismissione saranno quelle correlate a vincoli di ordine giuridico-amministrativo ed economico. Dagli approfondimenti e dalle verifiche effettuate sulla normativa e sulla giurisprudenza vigente in materia, si ritiene che gli affidamenti alle società partecipate non possa infatti prescindere dai seguenti vincoli:

- ✓ Va interamente assicurato il pieno rispetto delle norme sugli affidamenti in house dei servizi (partecipazioni interamente pubblica, controllo analogo, attività societaria rivolta ai soci in misura non inferiore all'80%);
- ✓ Occorre distinguere, nel rispetto delle specifiche indicazioni pervenute dalla Corte dei Conti, le strutture societarie specializzate nella gestione degli SPL da quelle preposte alla gestione dei servizi strumentali;
- ✓ Vanno affidati solo i servizi "istituzionali", con ciò intendendosi quelli previsti dall'ordinamento e dallo Statuto comunale;
- ✓ Tutti gli affidamenti vanno preceduti da una verifica puntuale sulla economicità e vantaggiosità dei servizi offerti e garantiti dalle società partecipate. In particolare è indispensabile che l'affidamento degli "altri servizi" (sia SPL che strumentali) venga vagliato attraverso adeguate comparazioni sui benefici che potrebbero essere assicurati attraverso gestioni alternative secondo parametri "di mercato".

B. Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

Anche questo tema era stato introdotto dal “Piano Cottarelli” che aveva fissato la data del 30 settembre 2014 quale termine per la “conta” dei dipendenti. La legge di stabilità 2015 ha escluso tale termine confermando però il principio. Si ritiene pertanto che la predetta verifica numerica possa essere fissata alla data del 31.12.2014.

C. Eliminazione di partecipazioni in società con oggetto analogo o simile

Nell’ottica della spending review sembra quasi tautologico affermare l’assoluta irrazionalità di partecipazioni detenute in società che hanno oggetti analoghi o simili. Il Piano dovrà pertanto censire le eventuali coincidenze e dovrà conseguentemente adottare le necessarie misure di riordino procedendo, a seconda dei casi, ad adottare azioni di:

- Recesso
- Cessione di quote
- Scioglimento (liquidazione)
- Scorporo dei rami d’azienda
- Fusioni
- Incorporazioni

D. Aggregazione su scala più vasta per le società che svolgono servizi pubblici locali di rilevanza economica

Un fondamentale principio ispiratore del Piano di riordino sarà correlato all’obiettivo di assicurare un’estensione della platea della committenza per i servizi che rimarranno in capo a società di diritto pubblico.

Detto in concreto si dovrà operare affinché le società pubbliche di gestione degli SPL - per le quali sarà previsto il mantenimento delle partecipazioni societarie e che gestiscono servizi di analogo oggetto - possano attivare processi virtuosi di integrazione e/o di fusione.

E. Contenimento dei costi di funzionamento

Il contenimento dei costi di funzionamento verrà garantito attraverso la riorganizzazione e il contenimento delle remunerazioni:

- degli organi amministrativi;
- degli organi di controllo;
- delle strutture aziendali.

In particolare, il contenimento dei costi di funzionamento, dovrà operare nel rispetto dell'art. 4 comma 4 D.L. n.95/2012 modificato dall'art. 16, comma 1, lett. a) e b) del D.L. n. 90/14, che stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2015 non potrà essere attribuito un compenso superiore all'80% del compenso corrisposto nel 2013 agli amministratori della società.

Il criterio che questa amministrazione intende applicare alle società a partecipazione diretta ed indiretta è, di definire per i compensi/indennità agli amministratori delle società, nonché per eventuali rimborsi spese, un importo non superiore all'80% dello speso nell'esercizio 2013.

Inoltre, laddove non siano stati previsti compensi/indennità per l'anno 2013, si richiama la Delibera n. 1 del 08/01/2015 della Corte dei Conti Lombardia, che dichiara: " ... nel caso in cui l'ente locale non abbia affrontato alcun esborso, neppure minimo, nell'esercizio 2013, il meccanismo di riduzione della spesa stabilito dal legislatore necessita comunque, per poter operare, di vedere individuato un parametro di riferimento sul quale calcolare la percentuale dell'80%.

*Il parametro può essere individuato nell'ultimo esercizio nel quale l'ente locale privo della tipologia di spesa in esame nell'anno 2013 abbia affrontato tale spesa, purché l'importo sul quale calcolare il limite di spesa di cui ai citati commi 4 e 5 sia aggiornato tenendo conto delle limitazioni introdotte con l'art. 6, comma 6, del d.l. n. 78/2010.*


*Si richiama inoltre la necessità che il compenso erogato al singolo amministratore rispetti quanto previsto dall'art. 1, comma 725, della legge n. 296/2006."*

## **LE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI CANEGRATE**

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica delle società detenute direttamente ed indirettamente dal Comune di Canegrate alla data del 31.12.2014,



PARTECIPATE 2014




**LEGENDA**

Partecipazioni DIRETTE

—————

Partecipazioni INDIRETTE

.....



## PIANO OPERATIVO PER LA RAZIONALIZZAZIONE SOCIETA' PARTECIPATE

Il Piano Operativo porta a compimento il lavoro di analisi della presente relazione e dei suoi documenti allegati (ALLEGATO B) contenenti le schede di dettaglio di tutte le società attualmente possedute in via diretta e indiretta.

Nelle predette schede allegato B, per ciascuna delle società controllate o partecipate, vengono evidenziate:

- le azioni da attivare;
- l'indicazione della tipologia dei potenziali risparmi conseguibili attraverso le operazioni di razionalizzazione.

Le azioni qui prospettate sono da attuare nel corso dell'anno 2015. Nel corso delle settimane successive all'adozione del presente Piano, l'Amministrazione si attiverà con gli altri enti locali soci al fine di sviluppare una verifica e una condivisione delle indicazioni operative qui esposte.

La piena attuazione del Piano potrà consentire di riallineare il quadro delle partecipazioni societarie come da seguente prospetto di sintesi.

